

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/05/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29340-la-dichiarazione-presentata-dalla-ricorrente-in-cui-non-era-stata-riportata-la-citata-sentenza-di-condanna-del-pretore-di-barletta-emessa-nei-confronti-del-proprio-legale-rappresentante-risulta-e>

Autore: Lazzini Sonia

La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del ban

Tar Lazio, Roma, 26.03.2010 n. 4781

La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del bando prevista a pena di esclusione, e per tale aspetto costituisce, altresì, un tipico caso di falsa dichiarazione.

nel suddetto schema era previsto che il concorrente dichiarasse “che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1);

Ricorso per l'annullamento

1) del provvedimento con cui l'intimato comune ha comunicato all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con nota 21.1.2008, conosciuta in data 26.2.2008, la richiesta di annotazione nel Casellario Informatico LL.PP. per omessa dichiarazione di una sentenza irrevocabile emessa a carico del legale rappresentante della società ricorrente;

2) della relativa annotazione del 26.2.2008 inserita nel citato casellario, comunicata dall'autorità con nota del 27.2.2008;

3) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal citato comune per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo.

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall'intimato comune di Offagna per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo, ma ne è stata esclusa in quanto aveva omesso di dichiarare una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Pretore di Barletta nei confronti del proprio legale rappresentante.

A seguito di ciò la stazione appaltante ha comunicato la menzionata esclusione all'intimata Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e quest'ultima ha disposto l'annotazione nel casellario informatico dell'avvenuta esclusione per falsa dichiarazione.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Illegittimità della sanzione di dichiarazione non veritiera ex art.38 lett.H) del D.lgvo n.163/2006 per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art.38, lett.c) del D.lgvo n.163/2006 e dell'art.27 del DPR n.34/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si è costituito il comune di Offagna prospettando in primis l'inammissibilità del proposto gravame per mancata rituale impugnativa della determinazione di esclusione e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Si è pure costituita l'intimata Autorità di Vigilanza confutando le proposte censure e concludendo per il rigetto delle stesse.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato:

a) la determinazione con cui il comune di Offagna l'ha esclusa dalla gara indetta per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo;

b) l'annotazione della suddetta esclusione nel Casellario Informatico dei Lavori Pubblici con la precisazione che “l'impresa omette di dichiarare una sentenza irrevocabile emessa dalla Pretura di Barletta il 22.11.1984 nei confronti del legale rappresentante relativa al reato di lesioni personali”.

Il Collegio prescinde dal previo esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente comune di Offagna stante la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

In merito deve essere osservato che la tesi ricorsuale si basa sul presupposto che il reato non dichiarato non rientrava nell'ambito della definizione di cui all'art. 38 lett. c) del D.lgvo n.163/2006 (reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale) e conseguentemente la

mancata indicazione dello stesso in alcun modo poteva legittimare l'adozione della contestata esclusione, avuto presente, altresì, che la lex specialis di gara non imponeva in alcun modo la predetta indicazione.

La prospettazione ricorsuale è palesemente infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che :

a) il bando di gara prevedeva a pena di esclusione che la prova del possesso dei requisiti di idoneità morale doveva essere fornita dal concorrente presentando un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante dello stesso;

b) nel suddetto schema era previsto che il concorrente dichiarasse "che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1);

c) in tale contesto, quindi, è palese che, giusta l'univoca disciplina di gara, il concorrente doveva dichiarare qualsiasi sentenza di condanna intervenuta nei confronti dei soggetti di cui al punto 1, prescindendo, quindi, dalla tipologia dei reati per cui erano state emesse, per cui, conseguentemente, la dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risultava essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del bando prevista a pena di esclusione, e per tale aspetto costituiva, altresì, un tipico caso di falsa dichiarazione.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

N. 04781/2010 REG.SEN.
N. 02789/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2789 del 2008 proposto dalla srl RICORRENTE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barberis presso il cui studio in Roma, Via Pollaiolo n.3, è domiciliataria;

contro

- il comune di Offagna, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Colagiacomini Fabrizio e Longobardi Rosaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Longobardi in Roma, Via Topino n.33;
- l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

per l'annullamento

- 1) del provvedimento con cui l'intimato comune ha comunicato all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con nota 21.1.2008, conosciuta in data 26.2.2008, la richiesta di annotazione nel Casellario Informativo LL.PP. per omessa dichiarazione di una sentenza irrevocabile emessa a carico del legale rappresentante della società ricorrente;
- 2) della relativa annotazione del 26.2.2008 inserita nel citato casellario, comunicata dall'autorità con nota del 27.2.2008;
- 3) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal citato comune per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Offagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aut Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall'intimato comune di Offagna per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo, ma ne è stata esclusa in quanto aveva ommesso di dichiarare una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Pretore di Barletta nei confronti del proprio legale rappresentante.

A seguito di ciò la stazione appaltante ha comunicato la menzionata esclusione all'intimata Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e quest'ultima ha disposto l'annotazione nel casellario informatico dell'avvenuta esclusione per falsa dichiarazione.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Illegittimità della sanzione di dichiarazione non veritiera ex art.38 lett.H) del D.lgvo n.163/2006 per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art.38, lett.c) del D.lgvo n.163/2006 e dell'art.27 del DPR n.34/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si è costituito il comune di Offagna prospettando in primis l'inammissibilità del proposto gravame per mancata rituale impugnativa della determinazione di esclusione e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Si è pure costituita l'intimata Autorità di Vigilanza confutando le proposte censure e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato:

- a) la determinazione con cui il comune di Offagna l'ha esclusa dalla gara indetta per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo;
- b) l'annotazione della suddetta esclusione nel Casellario Informativo dei Lavori Pubblici con la precisazione che "l'impresa omette di dichiarare una sentenza irrevocabile emessa dalla Pretura di Barletta il 22.11.1984 nei confronti del legale rappresentante relativa al reato di lesioni personali".

Il Collegio prescinde dal previo esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente comune di Offagna stante la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

In merito deve essere osservato che la tesi ricorsuale si basa sul presupposto che il reato non dichiarato non rientrava nell'ambito della definizione di cui all'art. 38 lett. c) del D.lgvo n.163/2006 (reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale) e conseguentemente la mancata indicazione dello stesso in alcun modo poteva legittimare l'adozione della contestata esclusione, avuto presente, altresì, che la lex specialis di gara non imponeva in alcun modo la predetta indicazione.

La prospettazione ricorsuale è palesemente infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che :

- a) il bando di gara prevedeva a pena di esclusione che la prova del possesso dei requisiti di idoneità morale doveva essere fornita dal concorrente presentando un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante dello stesso;

b) nel suddetto schema era previsto che il concorrente dichiarasse “che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1);

c) in tale contesto, quindi, è palese che, giusta l’univoca disciplina di gara, il concorrente doveva dichiarare qualsiasi sentenza di condanna intervenuta nei confronti dei soggetti di cui al punto 1, prescindendo, quindi, dalla tipologia dei reati per cui erano state emesse, per cui, conseguentemente, la dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risultava essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del bando prevista a pena di esclusione, e per tale aspetto costituiva, altresì, un tipico caso di falsa dichiarazione.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2789 del 2008, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Condanna la società ricorrente al pagamento, in parti eguali, a favore dell’Autorità di Vigilanza e del comune di Offagna delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 (Euro cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO